



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.05.2019

Info/61 (R)/05.19/Albo Gestori: nuovi chiarimenti su iscrizione Cat. 6 per trasporto transfrontaliero

<p style="text-align: center;">ALBO GESTORI RIFIUTI: NUOVA CIRCOLARE SUL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO (Cat. 6)</p>

L'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato una nuova circolare relativamente alla documentazione richiesta per fornire **chiarimenti** relativamente alla **documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6** "esercizio trasporto transfrontaliero dei rifiuti" **in merito a quanto aveva disposto l'originaria** delibera n. 3 del 13 luglio 2016 e come ulteriore aggiornamento sulle precisazioni già fornite con **circolare n. 149 del 2 febbraio 2017**. (Rif. ns. precedente infoAMIS in merito riportata in calce)

In sostanza il Comitato nazionale, con la circolare in oggetto, indica che, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 15, comma 4, lettera c) del DM 3 giugno 2014 n. 120 (**ovvero il possesso**, per le imprese che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada, **della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di mezzi**), sussiste una sostanziale **equipollenza tra la licenza comunitaria e l'autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera** per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera.

Nella Circolare si aggiunge anche che la concessione di tale autorizzazione è subordinata a "*procedure di rilascio, uso e rinnovo equivalenti a quelle previste dal Regolamento CE 1072/2009*", che, si ricorda, fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

Per riassumere le nuove indicazioni dell'Albo sono che :

- l'autorizzazione rilasciata dall'autorità Svizzera, in conformità all'articolo 9 del richiamato accordo, possa considerarsi titolo idoneo ai fini dei requisiti di cui al D.M. 120/2014;
- il requisito relativo alla capacità finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, sia da considerarsi comprovato previa presentazione di copia della predetta autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 3 del 13 luglio 2016, per i soggetti in possesso di licenza comunitaria;
- nel caso di trasporti transfrontalieri non trova applicazione la circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 riguardante la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Infine l'Albo segnala che riguardo il requisito relativo alla **regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori** (art. 10 comma 2 lett. e) del DM 120/2014), per la Confederazione Svizzera, la verifica dello stesso deve effettuarsi esclusivamente sull'assicurazione

federale vecchiaia, superstiti e invalidità e sulla previdenza professionale, escludendo di fatto il controllo sulla previdenza individuale essendo quest'ultima complementare e facoltativa.

Per approfondimenti si allega il testo della nuova circolare (oltre a quello delle precedenti circolari sull'argomento)